GUIDA

PER LA

GUARDIA DAZIARIA

DEL COMUNE CHIUSO

DI

MANTOVA

MANTOVA
Tipografia Francesco Apollonio
—
1872

NORME
PER LA GUARDIA DAZIARIA

Per la tutela dei dazi è instituito un personale armato col nome di *Guardia Daziaria.*

Ogni Guardia Daziaria è munita di una patente che viene rilasciata dal Municipio e dalla Prefettura, la quale deve sempre portare con sè nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le facoltà delle Guardie Daziarie sono equiparate, per gli effetti della Legge 3 Luglio 1864 N. 1827, a quelle degli Agenti Governativi.

Le Guardie Daziarie dipendono dal Direttore dell' Impresa.

Per l'esecuzione poi del servizio, esse sono subordinate alli Signori Sott' Ispettori e Capi-Commessi.

È loro dovere il conservare un contegno decoroso in servizio e fuori, ed usare maniere urbane con tutti, massime coi contribuenti.

Le Guardie Daziarie sono destinate alla custodia e vigilanza degl'uffici, della linea daziaria e della Zona di sorveglianza, e sono poi anche obbligate a prestarsi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica alla barriera a richiesta delle Autorità competenti.

Quelle di esse che sono applicate agli uffici esecutivi hanno obbligo di eseguire tutti gli ordini che ricevono dai Ricevitori e dagli altri Impiegati.

Alle Ricevitorie, porte, barriere ed altri punti della linea daziaria, ed all' esterno dell'ufficio daziario alla Stazione Ferroviaria esse debbono invigilare che non siano introdotti di nascosto generi soggetti a dazio, ovvero senza che siansi adempiute le pratiche prescritte. Inoltre devono richiedere ai Contribuenti le bollette o licenze per confrontarle coi generi daziati o da introdursi, ed impe-

dirne la introduzione ove differiscano, contestando la contravvenzione.

La linea daziaria è formata dalla mura, dalle strade di ronda militari e dove queste mancano dalla riva del lago ed altrimenti dalle scarpe dei bastioni.

Non possono le Guardie abbandonare il posto di servizio loro assegnato, nè addormentarsi, ma essere sempre vigili, nè variare la consegna avuta se non intervengono ordini od autorizzazioni Superiori, o si tratti di impedire una contravvenzione che si stia operando; devono poi osservare il più geloso segreto sulle istruzioni e sugli ordini di servizio ricevuti, anche dopo il loro eseguimento.

Le Guardie, anche quando non si trovino in servizio, devono in caso di bisogno e quando si presenta l'occasione, adoperarsi alla repressione del contrabbando.

I generi soggetti a dazio presentati e dichiarati alla barriera in ore non permesse saranno respinti.

Si possono visitare in tempo di notte i recipienti de' pozzi neri e si possono daziare i generi colpiti da tassa di spettanza dei viaggiatori provenienti dalla Via Ferrata. I generi colti in frode o dei quali non si potesse permettere la retrocessione, saranno trattenuti sino a giorno.

Durante la notte e secondo l' orario di chiusura quì appresso indicato i Cancelli alle diverse porte di questa Città, saranno chiusi con obbligo però di aprirli a richiesta di chiunque dovesse entrare o sortire.

Durante il giorno la chiave dei Cancelli è custodita dal Sig. Ricevitore che avanti partire dall' ufficio ne fa consegna all' Impiegato d' ispezione notturna. Questi dovrà tenerla presso di sè nè potrà mai essere aperto e chiuso il Cancello senza la di lui personale assistenza per il che gli è vietato di affidare ad altri la chiave che dovrà poi alla mattina restituire solo al Sig. Ricevitore.

ORARIO DI CHIUSURA

del cancelli posti alle Porte della Città di Mantova

	Da Novembre a tutto Marzo	*Da Aprile a tutto Ottobre*
Porta Porto .	dalle ore 10 pom. alle 5 ant.	dalle ore 12 notte alle 4 ant.
» Pradella	» 9 »	» 11 »
» Pusterla	» 8 »	» 10 »
» Cerese	» 9 »	» 11 »
» S. Giorgio	» 9 »	» 11 »

Le Guardie Daziarie hanno l' incarico di custodire le barriere ed i locali d' ufficio, devono fare la pulizia di questi ultimi; visitare i veicoli e recipienti che si introducono in Città dirigendo dapprima ai conduttori e proprietari la domanda: *se abbiano, o no, generi soggetti a tassa*; scortare i generi di transito agli uffici di sortita; invigilare la mura e cinta daziaria, facendo, ove occorra, appostamenti e perlustrazioni; scoprire e reprimere gli abusi e le frodi tanto presso gli uffici daziari che nella linea daziaria e far rapporto immediato ai Superiori di tutto quello che può recare svantaggio all' Impresa.

Le Guardie Daziarie non possono far uso delle armi se non per necessaria difesa onde respingere un'aggressione con vie di fatto che costituisca una minaccia alla vita e per vincere una viva resistenza all' eseguimento del loro servizio, però previa intimazione ai resistenti di desistere dall'opposizione.

Le Guardie che per malattie restano

assenti dal servizio devono entro 48 ore constatare tale malattia con un certificato medico.

I Capi di drappelli ed i Sotto-Capi rispondono di ogni disordine commesso dalle Guardie che temporariamente da essi dipendono.

Quella delle Guardie alla quale è affidata la direzione delle altre Guardie alle porte o di un drappello, ancorchè non abbia il grado di Sotto-Capo, ha gli stessi doveri e le medesime attribuzioni di quest'ultimo.

Nessuna mancanza può andare esente da castigo, che sarà inflitto secondo la sua gravità.

Le mancanze commesse in e fuori del servizio sono punite coll' ammonizione, con servizio più gravoso, colla perdita del soldo da uno a dieci giorni, colla degradazione e coll' espulsione dal servizio stesso.

L'ammonizione non può darsi per più di una volta. La seconda volta si fa luogo all'applicazione di altra punizione più severa.

Mancanze di servizio sono:

Un contegno inurbano con chicchessia e massime coi contribuenti; l'inesattezza, la pigrizia e l'addormentarsi in servizio; il tener tresche scandalose; la trascuratezza nella custodia del vestiario; il contrarre debiti superiori ai propri mezzi, oppure con esercenti soggetti a dazio o con persone che sogliono fare operazioni negl' uffici daziari; il praticare con persone notoriamente dedite a commettere frodi contro le leggi sul dazio di consumo; l' accedere ad esercizi proibiti e il frequentare le osterie ed altri luoghi ove intervengono le persone sopraindicate; l' ubbriacchezza; il giuoco; gli alterchi e le risse; qualsiasi scandalo che reca sfregio al decoro ed alla divisa; la mancanza di rispetto; la disobbidienza; le espressioni offensive e l' insubordinazione ai Superiori; l'arbitrario abbandono del posto di servizio; l'accettazione di mancie e l'istigazione all' insubordinazione.

Le Guardie Daziarie possono essere

espulse immediatamente dal servizio per le mancanze seguenti:

L' insubordinazione accompagnata da minaccie o da vie di fatto; la recidività nelle mancanze sopra accennate; il rifiuto o ritardo nell'eseguimento degli ordini di servizio; l' infedeltà; l'intelligenza con contravventori e la violazione del segreto di servizio che possa favorire il contrabbando.

Un reato comune od una condanna giudiziaria hanno pure per immediata conseguenza il licenziamento dal servizio.

NORME
PEI CAPO-COMMESSI

I Capo e Sotto-Capo Commessi rispondono della continua vigilanza diurna e notturna degli uffici e della Zona loro affidati.

I risultati di ogni servizio saranno annotati a loro cura sovra speciali registri.

Occorrendo il bisogno anche i Capi devono fare appostamenti e perlustrazioni.

I Capo-Commessi devono accertarsi della non interrotta vigilanza esercitata dai loro dipendenti per mezzo di frequenti giri e di improvvise visite diurne e notturne sui luoghi d'eseguimento del servizio; devono vigilare sulle mosse del contrabbando e provocare od impartire in casi di urgenza, le occorrenti

disposizioni repressive tanto agli uffici che sulla linea daziaria; devono vigilare sull'attività dei dipendenti e sulla loro idoneità a disimpegnare il servizio; devono impartire ai singoli loro dipendenti le istruzioni e le norme necessasarie alla maggior efficacia della vigilanza; devono invigilare a che sia osservata la disciplina, mantenuta la concordia, regolarmente tenuta la divisa, i locali e mobili delle Guardie; devono per non incorrere in gravi dispiaceri, far rapporto ai Superiori sulle trasgressioni commesse dai subalterni, e sulle irregolarità scoperte nelle operazioni degli uffici; devono verificare sempre nei loro giri i registri di servizio alle Ricevitorie indicando l'ora della fatta verificazione e con speciali rapporti devono immediatamente riferire al Direttore le emergenze che abbiano richiesto od esigono speciali provvedimenti.

Essi rispondono poi d'ogni trasgressione e di qualunque inconveniente imputabile a loro incuria.

La subordinazione, il rispetto, la concordia, la giustizia, l' incorruttibilità, l' emulazione, la fermezza, lo zelo nello adempimento dei propri doveri, il rispetto verso le Autorità ed un contegno decoroso verso tutti, devono essere le precipue doti di ogni individuo sia nelle proprie funzioni ufficiose che fuori delle stesse.

ISTRUZIONI DIVERSE

Marchio degli Animali Bovini

Non può applicarsi il bollo alle bestie destinate tanto al macello, che per essere tenute in Città per l'ingrassamento, se non è staccata la bolletta di dazio oppure la licenza nodrume.

Trattandosi di daziato si appone il bollo B. G. agli animali bovini sulla coscia e sulla spalla opposta, ed il bollo B. P. ai vitelli maggiori e minori soltanto sulla mascella.

Gli animali bovini, di cui viene permessa l' introduzione temporaria, sono contrassegnati con apposito bollo B. N. e questo si applica come è prescritto per le bestie daziate.

Convogli della strada ferrata.

All'arrivo dei convogli nella stazione ferroviaria, si chiudono e si invigilano le uscite in modo da impedire ogni sottrazione di generi e bagagli dei viaggiatori.

Il conduttore del convoglio consegna all' ufficio daziario i documenti che si riferiscono a generi soggetti a tassa di consumo ed ai bagagli contenuti nei vagoni, destinati a rimanere nel comune chiuso.

Si procede quindi immediatamente alla visita dei vagoni ed allo scarico dei bagagli, la cui visita e rilascio deve avere la preferenza sopra ogni altra operazione daziaria.

I generi soggetti a tassa vengono scaricati e passati nei Magazzeni a ciò destinati, per far luogo alle operazioni daziarie a misura che vengono presentate le dichiarazioni.

Venendo sorpresi all' uscita dello scalo generi colpiti da tassa non dichiarati e non muniti di bolletta di sdaziamento si ritengono in frode.

Pel bagaglio dei viaggiatori si tengono le regole stabilite pel passaggio della linea daziaria.

Molini Interni.

Nei molini e locali aggregati non possono introdursi nè ritenersi cereali se non dichiarati, verificati e garantiti da recapito daziario, cioè con bolletta di dazio se trattasi pel consumo interno e licenza daziaria se trattasi pel consumo al forese.

Compiutasi entro lo stabilito termine la macinazione dei cereali, le farine vengono estratte dal molino e l' ufficio rilascia in cambio, se trattasi di farina destinata per essere consumata nel comune, una licenza daziaria pel trasporto.

Le farine che debbono essere espor-

tate dal comune vengono invece munite d' una licenza di transito.

Mercato di Bestiame.

Per i mercati di bestiame che si tengono in piazza Santa Paola sul corso Garibaldi è concessa la libera introduzione del bestiame colle norme stabilite pei transiti.

Questo luogo nel giorno del mercato dev'essere sorvegliato dalle Guardie Daziarie.

Il transito del bestiame destinato pel mercato deve essere fatto dalle altre Ricevitorie per quella di Porta Cerese, la quale poi in cambio della bolletta di transito rilascia al contribuente una licenza apposita pel mercato ed alla Ricevitoria che ha rilasciato la bolletta di transito, il corrispondente certificato di scarico.

La licenza rilasciata pel mercato di regola ha la valitura di sei ore, ma

questo termine può essere prolungato dalla Ricevitoria di Porta Cerese.

Per le bestie vendute pel consumo interno, la Ricevitoria ritira la licenza del mercato e rilascia la consueta bolletta di dazio.

Per le bestie che nuovamente sortono dalla Città si rilascia dalla stessa Ricevitoria una bolletta di transito, colla quale le bestie vengono accompagnate alla porta di sortita. Se la sortita di qualche bestia deve affettuarsi per la stessa porta di Cerese, si certifica l'uscita a tergo della licenza del mercato.

Scarico delle barche nel Porto di Catena.

Approdate che siano le barche nel Porto, il conduttore deve notificare il genere contenuto nelle stesse alla Ricevitoria del Porto Catena e le Guardie Daziarie sorvegliano il carico fino al compimento delle operazioni daziarie.

Al tramonto del sole il Porto viene chiuso e fino all'ora delle operazioni daziarie non possono entrarvi nè barche nè battelli senza uno speciale permesso dell'autorità daziaria.